



Istanza dell'atleta Garella Francesca per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello      Presidente
- Avv. Carlo Maione          Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita          Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli      Componente
- Not. Nicola Prisco          Componente
- Avv. Luigi Pasciari         Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'istante personalmente, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amore, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio il rappresentante legale p.t. sig. Menditti Francesco ed il tesserato sig. Menditti Massimiliano e l'avv. Rapillo, giusta procura in calce alle memorie difensive.

#### **Premesso**

che l'atleta Garella Francesca, con costituzione in mora, chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D. Volley World, per motivi attinenti alla mancata preparazione e potenziamento fisico da parte del sodalizio che le avevano procurato delle patologie fisiche "discopatie" che impeditive del prosieguo dell'attività pallavolistica nella stagione 2018-2019.

In via subordinata, chiedeva lo svincolo per il disinteresse mostrato dalla società successivamente all'infortunio occorso nel gennaio 2019 con un equo indennizzo da calcolarsi in € 200,00.

Si costituiva la società la quale chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dei motivi dell'istanza che non erano corrispondenti a quelli riportati nella costituzione in mora e nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondati e destituiti di qualsiasi prova. In via gradata, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo dietro corresponsione di un equo indennizzo.

Nel corso della discussione l'avv. D'Amore, per conto dell'atleta, rinunciava ai motivi indicati nell'istanza e non riportati nella lettera di costituzione in mora.

Per quanto riguarda il primo motivo dell'istanza di svincolo, non è rinvenibile in atti una prova certa di un nesso di causalità diretto ed immediato tra l'infortunio subito dalla Garella e la sua inadeguata preparazione atletica, così come non risulta provata una totale mancanza di preparazione atletica predisposta dalla società che pure è stata svolta dall'allenatore del sodalizio.

Viceversa, all'esito delle copiose dichiarazioni rese dalle parti in causa, risulta evidente l'insanabile contrasto tra le parti che ha pregiudicato il rapporto di fiducia necessario per il corretto compimento dell'attività sportiva; ciò fa ritenere che qualsiasi fosse la decisione della Commissione, l'atleta finirebbe per non praticare più l'attività di pallavolista. Questo anche in considerazione della mancanza di un adeguato impegno della società nella gestione dell'evento traumatico occorso all'atleta, così come risulta dalle verbalizzate dichiarazioni delle parti.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 35, co. 1 del RAT, tenuto conto dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti e ai fini di garantire all'atleta la possibilità di svolgere l'attività di pallavolista, la Commissione ritiene sussista la giusta causa per lo scioglimento del vincolo stabilendo un equo indennizzo da pagarsi dall'atleta alla società e che viene determinato in € 250,00.

#### **P.Q.M.**

Accoglie l'istanza ai sensi dell'art. 35, co. 1 RAT e dichiara lo svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio e dispone che l'atleta corrisponda a titolo di equo indennizzo la somma di € 250,00, condizionando lo svincolo all'effettivo pagamento di tale importo.



Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall'istante e l'incameramento di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2019

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria  
Avv. Augusto Mattiello*